

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Regno di Spagna/Commissione

(Causa T-402/06) ⁽¹⁾

[«Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetti di infrastrutture ambientali attuati nel territorio della Catalogna (Spagna) — Soppressione parziale del contributo finanziario — Appalti pubblici di servizi e di lavori — Criteri di attribuzione — Offerta economicamente più vantaggiosa — Parità di trattamento — Trasparenza — Offerta anormalmente bassa — Ammissibilità delle spese — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità»]

(2013/C 325/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, successivamente A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e L. Escobar Guerrero, successivamente A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2006) 5105 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce l'aiuto del Fondo di coesione a otto progetti in corso di esecuzione nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna (Spagna)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-2/07) ⁽¹⁾

[«Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetti concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna) — Soppressione parziale del contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Criteri di aggiudicazione — Offerta economicamente più vantaggiosa — Parità di trattamento — Trasparenza — Ammissibilità delle spese — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II al regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità»]

(2013/C 325/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, successivamente A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e L. Escobar Guerrero, agenti, assistiti da M. Canal Fontcuberta, avvocato, successivamente A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2006) 5102 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce il contributo finanziario accordato nel contesto del Fondo di coesione al gruppo di progetti di cui al riferimento 2001.ES.16.C.PE.050 e concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 56 del 10.3.2007.